



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190

DEL 26.08.2026

OGGETTO: Bilancio consolidato - Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento. Esercizio 2025.

L'anno

Duemilaventisei

Addì **Ventisei**

del mese di **Agosto**

In Angri alle ore **11:46**

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Alfonso Scoppa, Sindaco; Massimiliano Mazzola, Vice Sindaco; Palmina De Pascale, Assessore (da remoto); Carmela Fattoruso, Assessore (da remoto); Serafina Fusco, Assessore; Renato Orlando, Assessore; Giacomo Sorrentino, Assessore;**

Sono assenti i Signori: Benedetto D'Ambrosio, Assessore;

Assume la presidenza il Dott. **Alfonso Scoppa**

In qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa **Maria Luisa Mandara**

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

26.08.2026

al n. **190**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Proposta di deliberazione
n. 190 del 26 AGO, 2026

OGGETTO: Bilancio consolidato-individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento. Esercizio 2025.

La Giunta

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTI:

- l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D.lgs. 126/2014 e dal DM 11 agosto 2017.
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;



- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.



Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Angri", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Organismo Strumentale controllato	AZIENDA SPECIALE "ANGRI ECO SERVIZI"
Ente strumentale partecipato *	CONSORZIO DI BACINO SA/I IN LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.
Ente strumentale partecipato	CONSORZIO ASMEZ
Ente strumentale partecipato	AZIENDA SPECIALE - CONSORZIO COMUNITA' SENSIBILE
Ente strumentale partecipato	ENTE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI EDA SALERNO
Società partecipata*	IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE
Società partecipata*	SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Società partecipata*	CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Società partecipata*	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO - PATTO DELL'AGRO IN LIQUIDAZIONE



*per i suindicati organismi partecipati sono state previste azioni di razionalizzazione contenute nell'atto di ricognizione delle partecipate approvato con delibera di C.C. n.8 del 07/04/2026.

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Angri, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2025, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	COMUNE DI ANGRI	%	SOGLIA
Totale attivo	125.138.799	3%	3.754.164
Patrimonio Netto	82.732.330	3%	2.481.970
Ricavi caratteristici	24.416.732	3%	732.502

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione o enti per i quali è stata avviata una procedura concorsuale (crisi di impresa), così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2025 o all'ultimo bilancio disponibile, che: **sono esclusi dal perimetro di consolidamento**:

DENOMINAZIONE	MOTIVAZIONE
CONSORZIO ASMEZ	Partecipazione inferiore all'1 per cento
IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE	Irrilevanza economica
CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	Irrilevanza economica/sottoposta ad amministrazione straordinaria presentato bilancio finale di liquidazione
AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A.	Irrilevanza economica
SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Irrilevanza economica
CONSORZIO DI BACINO SA/1 IN LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	Sottoposta a procedura inserita nel codice della crisi di impresa artt.40 c.3 e 44 CCIII -R.G. 119/2024

Sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

L'Azienda Speciale Angri Eco Servizi; Azienda Speciale - Consorzio Comunità Sensibile e l'Ente Gestione Integrata Rifiuti – EDA Salerno.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.



DELIBERA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Angri”, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Ente Strumentale controllato	AZIENDA SPECIALE “ANGRI ECO SERVIZI”
Ente strumentale partecipato	CONSORZIO DI BACINO SA/1 IN LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Ente strumentale partecipato	CONSORZIO ASMEZ
Ente strumentale partecipato	AZIENDA SPECIALE - CONSORZIO COMUNITA' SENSIBILE
Società partecipata	CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Società partecipata	AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Società partecipata	IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE
Società partecipata	SALERNO SVILUPPO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Ente strumentale partecipato	ENTE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI EDA SALERNO

2. Di individuare, altresì, quale componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Angri i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Ente Strumentale controllato	AZIENDA SPECIALE “ANGRI ECO SERVIZI”
Ente strumentale partecipato	AZIENDA SPECIALE - CONSORZIO COMUNITA' SENSIBILE
Ente strumentale partecipato	ENTE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI EDA SALERNO



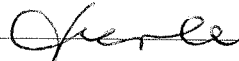
3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
4. Di dichiarare, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Giunta



OGGETTO: Bilancio consolidato-individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento.

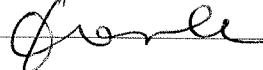
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere



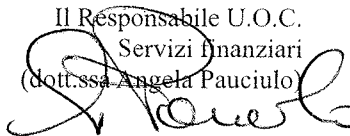
Angri,

Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciulo)


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere



Angri,

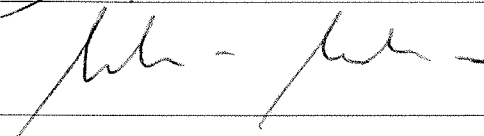
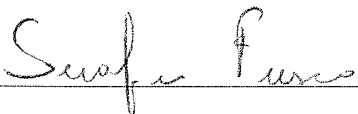
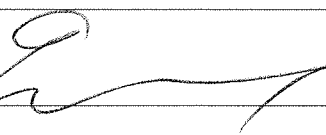
Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciulo)




DELIBERA N. 190 DEL 26/08/2026

LA GIUNTA APPROVA

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE
DELLE SOCIETA' E DEGLI ENT STRUMENTALI DA
INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE (RAP) E NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ESERCIZIO 2025.

Alfonso Scoppa - SINDACO	
Massimiliano Mazzola - Vice Sindaco	
Benedetto D'Ambrosio - Assessore	ASSENTE
Palmina De Pascale - Assessore	FAVOREVOLE DA REMOTO
Carmela Fattoruso - Assessore	FAVOREVOLE DA REMOTO
Serafina Fusco - Assessore	
Renato Orlando - Assessore	
Giacomo Sorrentino - Assessore	





Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Alfonso Scoppa

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 40 in data, ai Capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. 267/2000);

26 AGO. 2026

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

26 AGO. 2026



IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno :
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC SERVIZI FINANZIARI per le procedure ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Ferraioli